

## **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI**

*(ex artt. 42bis e 2500 sexies codice civile)*

**DEL COMITATO ESECUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SLOW FOOD**

## **SUL PROGETTO DI TRASFORMAZIONE**

**DI**

**ASSOCIAZIONE SLOW FOOD**

**IN**

**FONDAZIONE SLOW FOOD ETS**

Egredi Soci,

Sottoponiamo alla vostra attenzione la relazione che illustra sotto il profilo giuridico ed economico il progetto di trasformazione dell'Associazione Slow Food (di seguito "SF" o "trasformanda") nella Fondazione Slow Food ETS (di seguito "FSF" o "trasformata").

### **1. Descrizione dell'Operazione**

L'operazione trova riscontro nel percorso di riforma previsto dal Congresso di Slow Food – tenutosi a Chengdu in Cina nel 2017 - che invitava la rete internazionale ad andare oltre il modello associativo come unica e possibile forma di adesione e presenza sui territori, coinvolgimento e partecipazione delle persone.

Per guidare l'Associazione Slow Food nel raggiungimento degli obiettivi di cui al punto precedente, al Congresso di Chengdu sono stati approvati i documenti denominati "Dichiarazione di Chengdu" e "Le linee guida organizzative", fondamentali alcuni passaggi riportati nei documenti:

- a) dalla dichiarazione di Chengdu *"... Solo rinnovando profondamente l'organizzazione di Slow Food, solo rendendola più aperta e inclusiva e solo sperimentando nuove forme di aggregazione, di coinvolgimento e di*

*partecipazione potremo affrontare nel modo migliore le sfide che ci attendono in futuro e contrastare coloro – pochissimi – che detengono il potere e la ricchezza e che decidono le sorti del cibo nel mondo e dell’umanità stessa”;*

- b) dalle Linee guida organizzative: *“...Andranno studiate nuove modalità e opportunità di adesione, coinvolgimento e partecipazione delle persone fisiche... andrà preservata e rafforzata l’autonomia dei territori... È necessario un lavoro di ridefinizione della struttura e degli obiettivi delle strutture regionali e nazionali. Si tratta di strutture di servizio e andranno definite con chiarezza le loro finalità, i loro piani strategici e i loro obiettivi. Dovranno sempre più diventare realtà di implementazione delle strategie globali a livello territoriale”.*

## **2. Motivazioni dell’operazione**

- a) La ridefinizione delle funzioni e dei ruoli nei diversi livelli organizzativi e la volontà di una maggiore inclusione di soggetti di varia natura in seno all’organizzazione, necessita di uno strumento più funzionale per raggiungere le sfide e gli ambiziosi obiettivi che Slow Food si pone. Adottare un nuovo modello organizzativo porterà ad esprimere con maggiore efficacia gli sforzi comuni a tutti nel mondo per difendere la biodiversità, educare le persone all’utilizzo delle buone pratiche per difendere la salute del pianeta, informare, coinvolgere e mobilitare individui e intere comunità affinché sostengano la necessaria transizione verso politiche eque e sostenibili. Inoltre, permetterà la partecipazione attiva alla vita della Fondazione anche di soggetti di natura diversa (laddove l’associazione la prevedeva di fatto unicamente ai soci individuali).
- b) Nel territorio nazionale italiano, gli obiettivi dettati dalle Linee guida organizzative di Chendgu sono anche perseguibili nel contesto della legge cosiddetta “Riforma del Terzo settore” e del suo approvato Codice che descrive e raggruppa chiaramente gli enti non profit e li trasforma in enti del terzo settore: *“... enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel*

*registro unico nazionale del Terzo settore*”. In virtù dell’approvazione del Codice del Terzo settore (di cui al D.Lgs. 117/17, di seguito Cts) e del mandato del Congresso di Chengdu al Comitato Esecutivo, l’organo si è adoperato per individuare la forma, tra quelle previste dal Cts, più consona al contesto, alla mission e agli obiettivi di Slow Food.

- c) Considerando la compagine sociale e organizzativa di Slow Food che opera a livello internazionale, sono state analizzate tutte le forme previste dalla Riforma degli Enti del Terzo settore. L’esito di tale percorso di approfondimento ha indirizzato la scelta verso la forma della Fondazione che rientra tra gli enti considerati Ets, in particolar modo la scelta è ricaduta sul modello di Fondazione di Partecipazione.

### **3. Principali caratteristiche dell’ente risultante dalla trasformazione**

Si riporta di seguito una definizione di fondazione di partecipazione: *“La Fondazione di Partecipazione si caratterizza per la partecipazione di una pluralità di soggetti (pubblici e/o privati) che condividono le finalità della Fondazione e vi partecipano apportando beni mobili, immobili, risorse, servizi. Questo modello, quindi, rappresenta un’equilibrata sintesi dell’elemento personale proprio delle associazioni e dell’elemento patrimoniale tipicamente presente nelle Fondazioni. Gli obiettivi della Fondazione di Partecipazione sono tutelati dall’immodificabilità nel tempo della sua missione”*.

La scelta della Fondazione di Partecipazione è stata dettata principalmente dai seguenti aspetti che caratterizzano questa particolare tipologia giuridica:

- a) immutabilità dello scopo sociale, che garantisce il permanere nel tempo dei principi e degli scopi dei Partecipanti e vincola il patrimonio dell’ente al raggiungimento della mission e degli obiettivi istituzionali, fino allo scioglimento;
- b) adesione attiva di Partecipanti alla vita sociale della Fondazione, alla gestione dell’ente, all’elaborazione delle strategie operative, alla composizione degli organi, elementi tipici dell’associazionismo. È inoltre aperta al reclutamento di “nuovi Partecipanti” che, condividendo le finalità e i principi della Fondazione, partecipino attivamente e continuativamente

alla vita sociale della Fondazione contribuendo così alla sopravvivenza ed alla realizzazione dei suoi scopi;

- c) la Fondazione unisce le caratteristiche di partecipazione, tipiche di un'associazione, e le attua con strumenti di amministrazione e gestione flessibili e snelli;
- d) la Fondazione di partecipazione persegue finalità di interesse generale (e di utilità sociale) e si caratterizza per l'assenza di scopo di lucro; ciò comporta il divieto di distribuzione di utili o rendite a favore dei Partecipanti e di qualsiasi organo amministrativo.

#### **4. Modalità operative della trasformazione**

Per effetto della Trasformazione, l'ente adotterà, a far tempo dalla data indicata al successivo articolo 6, un nuovo testo di statuto che prevede, rispetto a quello vigente, alcune modifiche: tra di esse, *inter alia*, si evidenzia la nuova denominazione "Fondazione Slow Food Ets", il passaggio allo schema giuridico della fondazione di partecipazione e la previsione di nuovi organi sociali. Il testo del nuovo statuto è allegato *sub I* al presente progetto di trasformazione e ne forma parte integrante.

Si evidenzia come il testo potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni prima della sua formale approvazione, in funzione delle eventuali osservazioni formulate dalle competenti autorità, che saranno in ogni caso preliminarmente condivise ed approvate dall'ente.

#### **5. Approvazione del progetto e governance dell'ente risultante dalla trasformazione**

A seguito dell'approvazione del progetto di trasformazione, illustrato nella presente relazione, da parte del Comitato Esecutivo dell'Associazione Slow Food, spetterà al Congresso della medesima Associazione deliberare sulla trasformazione in Fondazione e, contestualmente, individuare le persone che andranno a comporre gli organi della medesima.

#### **6. Decorrenza degli effetti della trasformazione**

La trasformazione avrà effetto, anche nei confronti dei terzi, dall'ultimo degli

adempimenti pubblicitari previsti dall'articolo 2500 codice civile, in quanto compatibili. Nell'Atto di trasformazione verrà previsto che il legale rappresentante della Fondazione sarà facoltizzato ad apportare allo Statuto sociale le modifiche e/o integrazioni in funzione delle eventuali osservazioni e/o richieste formulate dalle competenti autorità.

**7. Data a decorrere dalla quale le operazioni della trasformazione sono imputate a bilancio**

Le operazioni della Fondazione, ai fini fiscali e contabili, saranno imputate al bilancio della medesima con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno nel corso del quale la trasformazione avrà efficacia giuridica verso i terzi.

L'efficacia giuridica, tuttavia, ai sensi dell'art. 2500 codice civile, decorrerà, come già esplicitato al punto precedente, dalla data dell'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal medesimo articolo.

**8. Trattamento riservato a particolari categorie di associati/partecipanti**


Non esiste alcuna previsione di un trattamento riservato a particolari categorie di associati/partecipanti dell'Associazione Slow Food.

**9. Vantaggi particolari riservati agli amministratori**

Non esiste alcuna previsione di vantaggi particolari riservati agli amministratori dell'Associazione Slow Food.

**10. Organigramma funzionale**

All'esito della Trasformazione, l'organigramma funzionale dell'ente risulterà essere il seguente:



## 11. Aspetti economico-patrimoniali

- a) La trasformazione avverrà ai valori indicati nella situazione patrimoniale dell'ente (aggiornata a non più di 120 giorni anteriori alla delibera dell'assemblea) che viene depositata unitamente alla relazione di stima e alla presente Relazione degli Amministratori contenente il progetto di trasformazione, con i bilanci dei tre precedenti esercizi sociali.
- b) A seguito del perfezionamento della Trasformazione, il fondo di dotazione indisponibile, già vincolato dall'Associazione, rimarrà invariato anche con la Fondazione e sarà pari al valore di Euro [104.541].
- c) Trattandosi di Trasformazione in una fondazione di partecipazione, la presente Trasformazione non prevede alcuno specifico rapporto di cambio delle quote associative possedute dagli associati di SF che, in esito all'operazione, assumeranno la qualifica di membri della Fondazione e, in particolare, di Partecipanti di Diritto ai sensi dell'art. 7.1 dello Statuto in allegato sub 1.
- d) Si ribadisce, inoltre, come la Trasformazione descritta nella presente

relazione comporti una implicita trasformazione di SF e per questo motivo verrà predisposta e sottoposta all'assemblea dei soci di SF, che sarà convocata per deliberare sulla Trasformazione, una situazione patrimoniale dell'ente aggiornata a non più di 120 giorni anteriori dalla delibera dell'assemblea, corredata da un elenco dei creditori, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 42-bis del codice civile per le deliberazioni di trasformazione.

- e) La Trasformazione, così come ipotizzata, non presenta alcun aspetto negativo né crea pregiudizio ai membri ed agli amministratori coinvolti. Dalla Trasformazione deriveranno infatti sostanziali ed importanti benefici per SF, così come descritti all'articolo 1.

*Bra, 11 giugno 2022*

**Per Associazione**

Il Presidente

Carlo Petrini

